



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – atto di deferimento – trenta giorni – decorrenza del termine -

Descrizione

Il *die a quo* del termine di trenta giorni indicato dall'art. 125, comma 2, C.G.S. non è rappresentato dalla notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini, ma dalla scadenza del termine, non superiore a quindici giorni, assegnato all'interessato dal Procuratore federale, ai sensi dell'art. 123, 1° co., C.G.S., nello stesso avviso di conclusione delle indagini, affinché l'interessato possa chiedere di essere sentito o possa presentare una memoria (cfr. CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023). Il termine non superiore a quindici giorni decorre dalla data di perfezionamento, nei confronti del destinatario, della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini, dal momento che si tratta di un termine a difesa (cfr. CFA, SS.UU., n. 40/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 23/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 83/2019-2020). In caso di procedimento plurisoggettivo, il deferimento deve essere adottato, secondo l'art. 125, comma 2 (secondo periodo), C.G.S., entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine a difesa assegnato, dal momento che le memorie difensive dell'ultimo indagato potrebbero giovare anche agli altri (cfr. CFA, Sez. I, n. 1/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 40/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 24/2021-2022). Entro il termine di trenta giorni l'atto di deferimento deve essere non soltanto adottato, come il testo dell'art. 125, comma 2, C.G.S. isolatamente letto indurrebbe ad affermare, ma anche comunicato all'incolpato, valorizzando la lettura, in combinato disposto, dei commi 2 e 3 dell'art. 125 C.G.S., ed escludendo che la comunicazione dell'atto di deferimento, prescritta dal comma 3, sia un adempimento indifferente al fine di rispettare il termine indicato nel comma 2 dell'art. 125. Tale lettura, indicata dalle Sezioni Unite di questa Corte, persegue la tutela del diritto di difesa dell'incolpato e del principio di ragionevole durata del processo sportivo (art. 44, comma 2. C.G.S.), perché altrimenti la comunicazione da parte della Procura potrebbe avvenire senza un limite temporale (cfr. CFA, SS.UU., n. 73/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 91/CFA/2019-2020; CFA, Sez. IV, decisione n. 5/2022-2023).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 55/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

Marzocco

Riferimenti normativi

art. 125, comma 2

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0055 CFA del 6 novembre 2023 (ANR NF Ardea Calcio-PF)